

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4488

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA, SELLA DI MONTELUCE
e MUNGARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2000

—————

Integrazione delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La realizzazione degli impianti elettrici è regolata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente «Norme per la sicurezza degli impianti», che stabilisce le norme di comportamento per tutti coloro che concorrono a tale realizzazione, committente compreso.

Ne sono, pertanto, coinvolti i progettisti, gli installatori, i costruttori e distributori di materiali e componenti per l'impiantistica, i verificatori istituzionali.

A seguito di questa regolamentazione il settore impiantistico elettrico ha avuto un grande impulso di cui hanno tratto giovamento i cittadini in termini di qualità del servizio fornito a tutte le categorie professionali interessate, con un forte incremento occupazionale di giovani, soprattutto nella progettazione ed installazione, oltre che nella produzione e distribuzione di materiali e componenti elettrici.

Dopo un periodo di crescita ed uno di stasi si prevede un ulteriore incremento se, come molti segnali fanno ritenere, verranno intensificati i controlli, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi preposti, come stabilito, oltre che dalla stessa legge n. 46 del 1990, anche da altre disposizioni, come ad esempio il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Elemento fondamentale della crescita di tutto il settore è il mantenimento della libertà di mercato e di concorrenza tra i settori omogenei: nella produzione e distribuzione dei materiali, nella progettazione e nella installazione e di collaborazione trasversale per un continuo miglioramento della qualità del servizio al cittadino senza alcuna prevaricazione di un settore sull'altro.

Principio ribadito, peraltro, dallo stesso legislatore, con la legge n. 46 del 1990, nel momento in cui ha stabilito e nettamente suddiviso i compiti e le responsabilità di ciascun soggetto interessato, dando a ciascuno una sua precisa libertà di intraprendere.

Principio che rischia di venire vanificato dal processo di privatizzazione del mercato dell'energia elettrica, perché, senza che se ne comprendano i motivi o che si possa individuare una ragione che renda opportuna questa azione, l'ENEL, con la sua consociata Se.m.e. (Servizi manutenzione elettrica), sta pianificando una massiccia invasione del mercato dei cosiddetti «servizi post contatore» fornendo progettazione, installazione e materiali necessari all'utente. La Se.m.e. ha iniziato ad essere operativa dal 1° ottobre 1999 con l'obiettivo di svolgere attività su qualsiasi tipo di impianto elettrico interno degli utilizzatori di energia elettrica. Le attività principali riguardano essenzialmente progettazione, costruzione, rifacimenti, manutenzioni, gestione pronto intervento e quant'altro necessario per la piena efficienza, affidabilità e sicurezza degli impianti elettrici interni.

Più in particolare l'offerta di questi servizi avverrà nei confronti dei clienti vincolati, quelli, cioè, obbligati a ricevere energia elettrica esclusivamente dall'ENEL, che sono la stragrande maggioranza degli utenti civili, commerciali, industriali e degli enti locali.

Per cui, paradossalmente, da un processo di privatizzazione si determinerà una vera e propria nazionalizzazione di ogni attività collaterale attinente all'impiantistica.

Non avendo l'ENEL, e di conseguenza la consociata Se.m.e., capacità e vocazione relativamente alla realizzazione degli impianti, essa dovrà necessariamente avvalersi di in-

stallatori e progettisti esterni con modalità di scelta che, si ritiene, non possono in alcun modo essere coerenti con la libertà di intraprendere e con un aggravio di costi in quanto essa vi svolgerebbe solo il compito di intermediazione.

Essendo fornitrice esclusiva di energia elettrica l'ENEL potrà esercitare facilmente indebite pressioni nei confronti degli utenti perché essi si avvalgano dei suoi servizi, in particolar modo per quanto attiene agli obblighi di adeguamento degli impianti, offrendo agli stessi la possibilità di dilazionare il pagamento in un certo periodo mediante un aggravio sulla bolletta dell'energia elettrica.

Nel frattempo l'ENEL utilizza già la sua facilità di contatto con l'utenza, ancora nella veste di monopolista, inviando questionari, che entrano nel merito della realizzazione e gestione degli impianti, in cui si chiede anche il gradimento delle prestazioni professionali dei progettisti e degli installatori, oltre che una serie di altre informazioni utili nella prospettiva di fornitura di nuovi servizi.

Inoltre, da tempo, vengono inviate, ad amministrazioni comunali, comunità montane, distretti industriali e organismi territoriali vari, offerte di prestazioni nell'ambito dei servizi post contatore, prendendo come pretesto l'esame della bolletta finalizzato ad un uso razionale dell'energia.

Infine, con l'introduzione dei nuovi sistemi di controllo a distanza dell'energia fornita, l'ENEL avrà conoscenza dell'andamento del prelievo dell'energia durante ciascuna giornata e ciò, in particolare nell'ambito domestico, può essere motivo per contattare l'utente ed entrare nel merito dell'ido-

neità o meno delle sue utenze elettriche quali frigoriferi, lavatrici e così via.

Circa la fornitura dei materiali e componenti impiantistici, in quanto già cliente diretto dei costruttori per i propri impianti di produzione e trasporto energia, l'ENEL userà lo stesso modo anche per gli impianti post contatore, mettendo in crisi il settore della distribuzione che, invece, svolge un ruolo di assistenza tecnica fondamentale per i progettisti, e gli installatori.

Peraltro, come comportamenti già tenuti, fanno ritenere non è improbabile che l'ENEL non si avvalga dei costruttori operanti sul territorio nazionale per rivolgersi altrove.

In relazione a tutto ciò si ritiene estremamente dannoso per tutto il settore elettrico che all'ENEL, come per altro ad altre società fornitrici di energia elettrica, e soprattutto a società ad esse collegate - che, tra l'altro, verrebbero ad usufruire di vantaggi indebiti derivanti loro dall'aiuto anche economico proveniente dalle società erogatrici di energia - venga consentito di fornire servizi post contatore ai clienti vincolati e di utilizzare gli elenchi dei propri utenti per acquisire dati sensibili per altri scopi che non siano il miglioramento delle modalità di fornitura dell'energia elettrica.

Il testo del disegno di legge si compone di sei articoli: l'articolo 1 chiarisce lo scopo della presente proposta; l'articolo 2 riguarda modifiche alla normativa vigente; l'articolo 3 riguarda la trasparenza; l'articolo 4 riguarda il controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'articolo 5 stabilisce le sanzioni; l'articolo 6 riguarda il rimborso e l'articolo 7 l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scopo)

1. La presente legge ha la finalità di razionalizzare il settore impiantistico elettrico attraverso la regolamentazione e il controllo del mercato allo scopo di impedire situazioni di monopolio di fatto.

Art. 2.

(Modifica e integrazione della norma vigente)

1. All'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. È fatto divieto alle società erogatrici di energia elettrica e alle società da esse controllate di effettuare forniture di servizi a partire dal punto di consegna dell'energia fornita di cui all'articolo 1.

2-ter. È fatto divieto alle società erogatrici di energia elettrica di svolgere indagini presso i propri clienti riguardanti gli aspetti relativi alla gestione, alla realizzazione dei loro impianti e all'utilizzo dell'energia ricevuta. A dette società è consentito raccogliere informazioni relative esclusivamente alle modalità di fornitura dell'energia elettrica».

Art. 3.

(Trasparenza)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - *(Obblighi delle aziende erogatrici di energia elettrica)* - 1. È fatto divieto, ai sensi della legge 31 dicembre

1996, n. 675, e successive modificazioni, alle società erogatrici di energia elettrica di trasmettere gli elenchi dei propri clienti a società collegate o a terzi».

Art. 4.

(Controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Le società erogatrici di energia elettrica sono tenute a inviare, trimestralmente, l'elenco delle richieste pervenute per il servizio di erogazione di energia elettrica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura operante sul territorio al fine di garantire l'accesso degli operatori ai dati, per realizzare un'effettiva libera concorrenza nel settore.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità», controlla che gli adempimenti di cui al comma 1 siano effettuati.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'Autorità, in caso di mancata osservanza di quanto disposto nell'articolo 4, diffida la società erogatrice ad adempiere entro trenta giorni dalla data di notifica.

2. In caso di mancata risposta positiva all'invito l'Autorità propone una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 milioni a un massimo di 1500 milioni.

Art. 6.

(Rimborso)

1. Le aziende, accertata la violazione da parte dell'Autorità, hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria competente per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

